



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

LA PREVENZIONE COLLABORATIVA E LA COLPA "MEDIATA"

Il caso "Loro Piana"

Le cronache giudiziarie hanno dato, di recente, grande risalto al provvedimento, assunto dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art.34 del Codice dell'Antimafia, l'amministrazione giudiziaria nei confronti di un importante operatore nel settore dell'abbigliamento di lusso.

La misura è stata adottata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, alla luce della circostanza che i lavoratori addetti alla produzione dei capi di vestiario - dipendenti di due società sub-appaltatrici dell'azienda a sua volta sub-appaltatrice dell'appaltatore scelto da Loro Piana fossero - fossero costretti a lavorare in condizioni evocative del delitto di cui all'art. 603-bis cp.

Il profilo di responsabilità del soggetto inciso dalla misura di prevenzione è dunque declinato sul crinale della colpa, secondo la giurisprudenza meneghina consolidata, in forza della quale nel fuoco della prevenzione collaborativa - ritenuta un minus non solo quanto agli effetti, ma anche quanto ai presupposti di operatività rispetto a quella ablativa - rientrano le condotte connotate da assenza di volizione, ma comunque caratterizzate da colpa.

Si è già scritto delle perplessità che simile ragionamento suscita: l'idea sottesa al provvedimento - secondo la quale una misura di prevenzione possa essere utilizzata per stigmatizzare la colpa, sol perché la si ritiene inadeguata a

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



“sanzionare” il dolo – oltre ad essere erroneo nelle conclusioni, non risponde ad alcun canone ermeneutico comune.

Pur essendo collocata tradizionalmente fuori dalla materia penale, la prevenzione patrimoniale rappresenta un sistema sanzionatorio (inquadro dalla nostra giurisprudenza in ambito prevalentemente amministrativo), nel quale il rilievo della colpa deve essere previsto dalla Legge. Né la L. 161/17, né i suoi lavori preparatori, né la scheda di sintesi elaborata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati attribuiscono al novellato art. 34 CAM una latitudine applicativa estesa ai profili colposi.

Ma quel che più conta segnalare è, nuovamente, la tendenza della prevenzione a recuperare sempre maggiori spazi di intervento di tipo repressivo/sanzionatorio, più che preventivo, attraverso la “elasticizzazione” dei limiti che regolano la pretesa punitiva pubblica in ambito penale.

Anche in questo caso, infatti, il Tribunale ritiene che l’impresa, attraverso chi ne esercita la funzione di direzione e controllo, abbia posto in essere una condotta oggettivamente agevolatrice del delitto, ancorché non soggettivamente sorretta dall’intenzionalità.

Già in passato, nei precedenti decreti assunti in materia, veniva contestato il mancato intervento in una situazione di presunto sfruttamento, ex art. 603 bis c.p., evidenziando, almeno, “numerosi elementi per ritenere che (il proposto) fosse pienamente consapevole, malgrado la formale presenza di accordi contrattuali fra la stessa e la fornitrice.....della situazione di sfruttamento lavorativo e reddituale realizzata”, ascrivendo la colpa in organizzazione alla superficiale vigilanza e, quindi, ad un comportamento difettante della *suitas*, a prescindere dalla conoscenza di eventuali comportamenti illeciti.



E, dunque, quantomeno la conoscenza da parte dell'azienda della situazione che si presume illecita.

Ma, questa volta, la colpa è addirittura "mediata", nel senso che il criterio della sua imputazione non segue un decorso causale diretto (lo sfruttamento è realizzato dall'appaltatore), ma regredisce all'infinito (lo sfruttamento è realizzato da un sub-appaltatore del sub-appaltatore).

"Tutto ciò" - scrive il Tribunale - "non vuol dire che la società Loro Piana abbia la piena consapevolezza delle condizioni in cui versavano i lavoratori presso gli opifici cinesi, ma certamente la società per colpa non ha messo a punto una struttura organizzativa adeguata ad impedire il sorgere e consolidarsi di rapporti commerciali (attraverso la catena dei sub-appalti) con soggetti operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori".

Non una conoscenza dello stato di fatto e la colpa di non aver agito, bensì la mancanza di verifiche.

Senza interrogarsi punto sulla concreta possibilità di conoscenza del fenomeno e di vigilanza sullo stesso, che è verifica preliminare e necessaria al fine di ascrivere una responsabilità per difetto di diligenza e, quindi, per riconoscere il costituito indispensabile della colpa.

Tanto che non vengono indicate - secondo lo schema del reato omissivo improprio, evocato ma mai esplicitamente richiamato - quale sarebbe la condotta alternativa concretamente esigibile: come, cioè, il proposto avrebbe potuto rilevare le condizioni di sfruttamento riscontrate tanto a valle del primo contratto di appalto.

Ciò che traluce, dunque, è nuovamente la missione eticizzante assunta dalla prevenzione, che traspare da alcuni snodi motivazionali del provvedimento



segnalato, laddove il disvalore della condotta è annesso “all'organizzazione della produzione...funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti”.

Sul “banco dei propositi”, allora, non c'è l'impresa, ma il modo di fare impresa, cioè la considerazione che *“il dato d'esperienza diretta sulle attività di controllo delle filiera produttive indica che la completa esternalizzazione dei processi di produzione industriale è finalizzato esclusivamente all'abbattimento dei costi da lavoro dipendente. Il tutto nella logica del massimo profitto al minor costo di produzione”*.

La condotta alternativa, allora, pare essere indicata dal Tribunale nel divieto di esternalizzare la produzione e, correlativamente, nell'obbligo di dotarsi di una struttura produttiva propria.

Ciò che determina una inammissibile compressione della libertà - costituzionale - di iniziativa economica, soggetta a compressioni nel quomodo, forzatamente orientato da intenti di politica lavoristica.

Ma il vulnus più evidente è che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 34 D.lgs 159/2001 non è in alcun modo impugnabile.

La conseguenza è che l'azienda non può che accettarlo, adeguarsi alle indicazioni del Giudice e dell'amministratore giudiziario.

Si tratta di un'altra testimonianza dell'onnivorismo della prevenzione.

L'osservatorio Misure di Prevenzione e Patrimoniali dell'unione delle Camere Penali Italiane non può non esprimere, per l'ennesima volta, preoccupazione al cospetto di tale ormai tipizzata politica giudiziaria che trova nel sistema della prevenzione, poco garantito processualmente e tutt'altro che determinato e tassativizzato sul versante sostanziale, un humus favorevole allo sviluppo di una “pratica” sanzionatoria, distante non solo dai principi del diritto penale liberale, ma anche da quello “statuto minimo” di garanzie che la Costituzione e la



Convenzione EDU assicurano a qualsiasi soggetto inciso nei suoi diritti fondamentali.

Roma, 21 luglio 2025

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione